

CIRCOLO DEGLI OPERAI ARTIGIANI

R A M A C C A

STATUTO

- 1969 -

Il presente Statuto viene incontro ai bisogni della classe Operaia, sia nel campo economico che sociale; ha fine postulati di amore verso la Patria e la Famiglia e comprende una serie di articoli che regolano e tutelano l'ordine interno della Società.

ART. I

Il Sodalizio avrà per sua denominazione « Circolo Operai Artigiani » e tale denominazione dovrà figurare su tutto l'intesto del carteggio amministrativo, così come sulla insegna da esporre al di fuori dei locali sociali.

ART. II

Il Sodalizio sceglie a vessillo o stendardo i colori della Patria e sui lati della stessa coccarda dovrà figurare in lettere d'oro la scritta « Circolo degli Operai Artigiani ». Il vessillo verrà esposto nelle ricorrenze di feste nazionali, per lutti in occasione di personalità rivestente alte cariche dello Stato e di personalità la cui morte verrà dichiarata lutto Nazionale. Per tali occasioni verrà esposta la Bandiera abrunata.

Il vessillo sarà esposto nei giorni delle sedute dell'Assemblea Generale dei Soci sia in linea ordinaria che straordinaria e in tutti gli altri casi non previsti dal presente Statuto e per i quali verrà richiesto dalle Autorità preposte.

ART. III

Il Sodalizio non ha colore politico e quindi lascia ampia libertà di professare ad ogni iscritto la propria fede, salvo che questa non sia in contrasto con i postulati del buon cittadino. Sono quindi proibiti nei locali

del Circolo il tenere discorsi intonanti politica antinazionale o che si presume vogliano compromettere la esistenza del Circolo.

ART. IV

L'Assemblea ha voto di carattere deliberativo; le delibere che verranno sancite saranno iscritte su appositi registri delle deliberazioni ed acquistano immediata esecuzione ed obbedienza da parte di tutti i Soci.

ART. V

La soppressione o aggiunta di nuovi articoli del presente regolamento avverrà mediante seduta straordinaria in prima convocazione se si ottiene la presenza al voto di almeno due terzi dei Soci iscritti ed in seconda convocazione a qualsiasi numero di intervenuti.

ART. VI

Le elezioni per la Commissione avverranno annualmente (entro il 31 gennaio di ogni anno). Le votazioni sono a scrutinio segreto. Il Presidente e la Commissione nomina un presidente del seggio elettorale; altresì verranno scelti gli scrutatori dai presentatori delle liste, in ragione di uno per ogni lista presentata. Ogni Socio può presentare una propria lista entro tre giorni dalla decisione della Commissione nella seduta assembleare di indire nuove elezioni. La lista presentata per prima porterà il numero uno (1), quella presentata seconda porterà il numero due (2) ecc. ecc.. La Commissione elettorale di cui sopra firmerà ed opporrà il timbro del Sodalizio nelle schede che serviranno per l'elezione.

Nel caso non verrà presentata alcuna lista, rimarrà in carica la stessa commissione uscente. Alle cariche sociali possono accedere tutti i Soci che abbiano almeno cinque anni di iscrizione a Socio effettivo, la cui probità, moralità e capacità daranno sicuro affidamento per le responsabilità che assumeranno, onde tutelare, e, se è il caso, fare rispettare l'ordine interno, provvedendo altresì alla sana e saggia amministrazione del Sodalizio.

Dette cariche comprendono:

- a) un Presidente;
- b) un vice Presidente;
- c) tre membri Consiglieri;
- d) un Segretario;
- e) un Cassiere.

Sia il Segretario che il Cassiere sono considerati membri Consiglieri di diritto. Le cariche sociali hanno la durata di anni uno e le elezioni avverranno entro il 31 gennaio di ogni anno.

La Commissione ha il compito di curare gli interessi del Sodalizio e di intervenire, ogni qualvolta richiesta, a tutelare i diritti e gli interessi dei Soci.

ART. VII

La Commissione eletta fra i Soci effettivi non è unitamente al suo Presidente uno strumento di imperio o di assoluto predominio. La principale attività e capacità della Commissione sta nel sapere operare con saggezza nell'ambito del Sodalizio senza mai offendere la suscettibilità dei Soci. La Commissione può effettuare qualunque spesa regolarmente quietanzata, per migliorare ed abbellire sempre più il Sodalizio. La ca-

rica affidatole non deflette, però, dalle sanzioni disciplinari previste a suo carico dall'art. 25 del presente statuto.

ART. VIII

Quando una decisione della Commissione è riconosciuta dall'Assemblea volutamente dolosa od arbitraria, e questa decisione colpisce la personalità di uno o più Soci, essa decisione soggiace alla disposizione di cui all'art. seguente (art. 9).

ART. IX

Qualora uno o più membri della Commissione si siano resi colpevoli di provvedimenti arbitrari, di cui all'art. 8°, essi a giudizio di apposita Commissione arbitrale all'uopo istituita, incorrono alla sospensione, della durata da uno a tre mesi, dal frequentare i locali del Circolo, della decadenza della carica affidatagli se l'arbitrio comporta diffamazione o calunnia. Qualora invece l'azione di uno o più membri della Commissione, riveste carattere di reato, quale soppressione di somme dalla cassa o di cose di proprietà del Sodalizio, ammanchi, sperperi ecc. ecc., verranno (tali membri o tale membro della Commissione), tramite inappellabile giudizio della Commissione Arbitrale, sottoposti a provvedimento penale.

ART. X

La Commissione Arbitrale riveste ed ha il carattere e le funzioni di competenza straordinaria, e le sue decisioni, come al secondo comma dell'art. 9°, sono inappellabili. Essa si compone di sette membri scelti

fra i Soci più ponderati del Circolo, su votazione legale dell'Assemblea, e decide unicamente per i soli casi previsti dall'articolo precedente.

Le decisioni della Commissione Arbitrale saranno sanciti su apposito registro e poste in evidenza su speciali ordini del giorno alla visibilità dei Soci.

La Commissione Arbitrale verrà eletta dall'Assemblea in seduta straordinaria su proposta di almeno cinquanta Soci sottoscritti.

ART. XI

Se convocata l'Assemblea e per causa di forza maggiore, il Presidente non può intervenire, assume la Presidenza il vice-Presidente, e nel caso di assenza di questi, il Consigliere più anziano di età.

ART. XII

Qualora per deliberato proposito il Presidente o altro membro Consigliere trascuri di intervenire alla riunione già fissata e se tale trascuratezza riveste carattere di ostruzionismo, la seduta avverrà ugualmente ed il vice Presidente o nel caso il Consigliere più anziano, giusto la facoltà che gli attribuisce l'articolo precedente, dichiara decaduto il Presidente per la cui nomina, l'Assemblea, seduta stante, provvederà.

Quando un membro della Commissione si allontana dal Comune per altra residenza, l'Assemblea provvederà alla sostituzione.

ART. XIII

Possono fare parte quali Soci effettivi tutte le categorie di Operai e Artigiani, la cui condizione di mo-

ralità dà sicuro affidamento.

Possono far parte quali Soci simpatizzanti (e tali per sempre rimarranno) tutte quelle categorie di intellettuali ed industriali, la cui moralità, dà sicuro affidamento.

I figli dei Soci compiuto il 18° anno di età passano di diritto Soci pagatori. Gli stessi passeranno Soci effettivi al raggiungimento della maggiore età e contribuendo all'intero zeppo.

Perderanno il diritto di passare Soci effettivi i figli dei Soci che al raggiungimento del 18° anno di età non curino la iscrizione ed il relativo pagamento; gli stessi potranno passare Soci effettivi tramite la normale procedura.

I figli dei Soci che non rivestono la qualifica di operaio saranno passati a Soci simpatizzanti con la stessa modalità di cui al comma precedente. I figli dei Soci, prima del compimento del 18° anno di età, hanno diritto alla frequenza del Sodalizio.

ART. XIV

Le domande dei Cittadini che fanno parte della classe operaia o proveniente operaia saranno esaminate dalla Commissione e decise dall'Assemblea; così pure per quanto riguarda la procedura per i Soci simpatizzanti.

ART. XV

Hanno diritto al voto solamente i Soci effettivi.

ART. XVI

Le domande per i Soci effettivi debbono essere ac-

compagnate dalla bolletta rilasciata dal Cassiere del Circolo, comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo stabilito annualmente dall'Assemblea in seduta straordinaria a titolo di zeppo.

ART. XVII

E' fatto obbligo a tutti i Soci il pagamento della retta mensile stabilita annualmente dall'Assemblea.

ART. XVIII

Il Sodalizio ha le stesse prerogative della Famiglia: il Socio di conseguenza deve tenere nei locali del Circolo un contegno corretto ed irreprensibile, confacente alla propria dignità e del tutto scevro alle pretese.

ART. XIX

In caso di diverbio fra i Soci in seno al Circolo, essi dovranno sempre contenersi e non andare in esclamazioni ed invettive; solo quando il caso assume forme di calunnia o di diffamazione dovranno rivolgersi alla Commissione, alla quale spetta il compito di fare ritrattare l'insulto al fine di una facile soluzione del diverbio e perchè il fatto rimanga nell'ambito della Società.

ART. XX

Il Socio nell'entrare nel Circolo, nel quale si accede con abbigliamento civile e decoroso, è tenuto al reciproco rispetto e saluto dei compagni. Rispettare se stessi significa rispettare gli altri per primi.

ART. XXI

Il Socio il cui figlio gode del beneficio di potere

frequentare il Circolo è tenuto a richiamare il proprio figlio ogni qualvolta egli ne dia motivo ed abituarlo a quel senso di disciplina, responsabilità e dovere a cui tutti devono sottostare.

ART. XXII

Il figlio del Socio è tenuto, qualora la ristrettezza del locale e del mobilio non consenta altrimenti, a cedere la propria sedia al Socio più anziano in rispetto all'età ed al dovere imposto dalla più elementare educazione.

ART. XXIII

Il Socio che trascuri di pagare un semestre sarà invitato con apposita intimazione scritta e dovrà entro il termine di giorni dieci dalla notifica, mettersi in regola con i pagamenti; in caso di rifiuto la Commissione provvederà alla di lui cancellazione dall'elenco dei Soci.

ART. XXIV

La morosità dovuta a malattia o alla indigenza della famiglia del Socio o la quota imposta è dovuta per tutto il periodo della malattia, salvo a che la Commissione non riconosca la effettiva di lui impossibilità economica; in tal caso deciderà in conseguenza.

Il Socio che per ragioni diverse si allontana dal centro abitato e che conseguentemente trascuri il pagamento delle quote spettantegli per il periodo di un semestre di cui agli articoli precedenti, sarà cancellato dall'elenco dei Soci, venendo così a perdere tutti i diritti.

Non è tenuto al pagamento delle quote sociali il Socio militare solamente per tutto il periodo della ferma.

Il Socio che non paghi il primo od il secondo semestre viene considerato moroso e automaticamente espulso senza appello; in tal caso non può ripresentare domanda di riammissione al Sodalizio e viene a perdere tutti i diritti acquisiti.

ART. XXV

Incorrono o soggiacciono alla incriminazione del presente articolo tutti quei Soci che si sono resi colpevoli dei seguenti reati:

1) reati di assassinio; 2) reati di furto; 3) reati di calunnia o similari che rientrano nella cerchia dei delitti infamanti; 4) per contegno irriverendo tenuto nei locali del Circolo o in seno alla famiglia ecc. ecc..

ART. XXVI

Chi si sia reso colpevole dei reati previsti dall'articolo precedente sarà espulso e tale decisione verrà esposta all'ordine del giorno.

ART. XXVII

Il Socio che sia incorso al disposto di cui al n. 4 dell'Art. 25 è punito con la sospensione a tempo da uno a tre mesi, e se il caso si ripete, la sospensione può essere protratta fino ad un anno.

ART. XXVIII

Il Socio che sù invito del Presidente non interviene all'accompagnamento di un Socio deceduto o di personalità prevista dall'Art. 30, incorre alla punizione di

cui all'articolo 25 e se il caso riveste carattere abituale fino all'espulsione.

ART. XXIX

La punizione di cui all'articolo precedente non verrà inflitta al Socio che dimostra la possibilità a potere intervenire all'accompagnamento di cui all'articolo precedente e comprovi verbalmente o con documenti nel caso di impedimento di forza maggiore.

ART. XXX

L'accompagnamento funebre con bandiera è obbligatorio nei casi seguenti:

- a) per tutte le categorie dei Soci e familiari di Soci che hanno superato almeno il 7° anno di età;
- b) per il Primo Cittadino del Comune;
- c) per il capo Religioso del Comune;
- d) per il capo della Magistratura locale;
- e) per il Comandante la Stazione dei Carabinieri;
- f) per i Medici condotti e l'Ufficiale Sanitario del Comune;
- g) per i genitori dei Soci.

ART. XXXI

Per la morte di un Socio e la di Lui moglie, il Circolo terrà il lutto di giorni uno dandone avviso mediante listoni neri posti alla porta del Sodalizio.

ART. XXXII

Il Sodalizio è tenuto a corrispondere alla famiglia del Socio deceduto una elargizione a titolo di contribu-

to spese-funerarie in ragione di L. 15.000 (quindicimilaire), variabili di volta in volta in rapporto ai tempi. Detto contributo spetta alla morte della vedova sempre che non sia passata in seconde nozze e che si sia mantenuta nella propria dignità. Come anche alla madre vedova a carico del Socio celibe.

Lo stesso contributo spetta anche al socio per la moglie deceduta; ad entrambi spetta la corona funebre.

ART. XXXIII

E' consentito nei locali del Circolo l'uso delle carte da giuoco, a scopo ricreativo. Tutti i giuochi d'azzardo non consentiti dalla legge sono pertanto proibiti.

ART. XXXIV

E' compito della Commissione intervenire con i suoi buoni uffici, anche al di fuori dell'ambito sociale, per tutti i contrasti e litigi sorti fra i Soci, al fine di mitigare le parti in causa e pervenire ad una pacifica soluzione della controversia.

ART. XXXV

Il Socio in rapporto alla propria dignità e consapevolezza, non deve condurre con sé nei locali del Circolo persone estranee, a meno che non si tratti di elementi forestieri, la cui condizione morale sia pari a quella del Socio che lo conduce.

ART. XXXVI

E' fatto assolutamente divieto di frequentare il Circolo alle persone che non figurano iscritte nell'elenco dei Soci, eccetto coloro che si trovino nelle condizioni

di cui all'articolo precedente.

ART. XXXVII

Contro coloro che pur non avendo il diritto di frequentare il Sodalizio e persistono nell'idea di volervi penetrare sarà provveduto a termine di legge.

ART. XXXVIII

Il Presidente può ammettere nella categoria dei Soci Onorari, con deliberazione della Commissione, coloro che, pur non essendo Soci effettivi, abbiano validamente contribuito e contribuiscono con la loro particolare opera ed azione alla affermazione e alla organizzazione del Circolo.

Il Socio onorario viene eletto «vita natural durante».

ART. XXXIX

Quanto non contenuto nel presente Statuto sarà atto di discussione dell'Assemblea, che previa approvazione mediante votazione, deciderà alla iscrizione o meno di nuovi articoli da aggiungere al presente.

Le votazioni avverranno a scrutinio segreto.

POSTO ALLA APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI NELLA SEDUTA PLENARIA DEL 3-8-1969 IVI COMPRESSE LE RETTIFICHE APPORTATE.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
(Carmelo Barbagallo)	(Giovanni Limoli)

IL CASSIERE
(Scollo Salvatore)

I CONSIGLIERI MEMBRI

- 1) Evangelista Paolo
- 2) Palillo Giacomo
- 3) Sollima Antonio
- 4) Savia Vincenzo

Ramacca li 3 Agosto 1969

Nella ricorrenza del 1° Centenario dalla fondazione del Circolo degli Operai di Ramacca.

Elenco dei Presidenti del Circolo dal 1869 al 1969.

Fondatori del Circolo:

- 1) Caruso Gaetano - Medico chirurgo
- 2) Longo Antonino - Operaio
- 3) Di Fazio Francesco - Operaio

PRESIDENTI

- 1) Caruso Gaetano - medico
- 2) Longo Antonino
- 3) Di Fazio Francesco
- 4) Sgarlata Carmelo
- 5) Giglio Gaetano
- 6) Blandini Giuseppe
- 7) Caristia Francesco
- 8) Mogavero Stefano
- 9) Malgioglio Giuseppe
- 10) Placenti Santo

Nel 1922 il Circolo Operai prende il nome di Dopolavoro.

- 11) Troia Tommaso
- 12) Nicolosi Salvatore
- 13) Bonura Carlo - insegnante
- 14) Guglielmino
- 15) La Spina Ignazio (Il Circolo riprende il vecchio nome)
- 16) Malgioglio Emanuele
- 17) Terranova Giuseppe
- 18) Belvedere Giuseppe
- 19) Malgioglio Vittorio
- 20) Nicolosi Sebastiano
- 21) Malgioglio Antonino
- 22) Lanzafame Vincenzo
- 23) Saccomando Enzo
- 24) Licciardello Antonino
- 25) Indovino Benedetto - reggente
- 26) Indovino Salvatore
- 27) Limoli Giovanni